

to in dovere di entrare coi miei amministra-
ti in alcune considerazioni, non tanto per
giustificare un'operazione necessaria, quanto
per confermare negli abitanti di questa Pro-
vincia il sentimento di amore e di confiden-
za che tutti hanno per la sacra persona, e
per il governo del più grande degl'Imperato-
ri e Re.

Il Decreto di Sua Maestà ha due parti,
Col 1. e 2. articolo sono poste fuori di cor-
so, e si proibisce di ritenere oltre il corren-
te *maggio le monete di rame da 3 e 6 Kreut-
tzer, e le monete erose da 20 Kreuzer o
Carantani.*

Le monete di rame non contengono quasi
nulla di valor intrinseco, alterato è il valore
nominale dei 20. Kreuzer in proporzione
del fino che contengono, fortunatamente que-
ste monete hanno corso nelle Provincie Au-
striache di cui son figlie. Vi ritornino quin-
di, e non lascino alle Provincie Venete che
la memoria dei passati danni.

L'articolo 3. del Decreto porta la riduzio-
ne delle *monete Provinciali*, delle *monete di
nuovo conio*, dei *soldi e due soldi di rame.*

Le monete *Provinciali*, e di *nuovo conio*
fatalmente ristrette alle Provincie Venete,
*non avendo mai avuto corso negli Stati
ereditarj d' Austria*, riunivano, le une più,
le altre meno, e tutte insieme in sommo
grado, vizj e i danni delle monetazioni in-
fedeli.